



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato in data 3/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/04/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, della somma complessiva di € 2.587,02 di cui € 166,64 per commissioni di attivazione, € 69,00 per commissioni di gestione nonché € 2.397,32 per commissioni di intermediazione (al netto di € 45,94 già rimborsati), oltre agli interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione, alle spese di procedura e alle spese di assistenza legale, quantificate in € 250,00. Chiede inoltre il rimborso delle "quote erroneamente trattenute e indicate come insolute".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e, con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a



riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* (€ 16,14).

Afferma inoltre la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione. Sostiene la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro, successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento, afferma che non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò*



significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Quanto alla voce di costo riferita alle spese di attivazione del contratto, questo Collegio ritiene di qualificarle come *up front*, in quanto il contratto riporta una descrizione riferibile ad attività esclusivamente preliminari. Pertanto, tali costi andranno restituiti in conformità alla curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento versato in atti.

Con riferimento alle commissioni di gestione, che hanno pacifica natura *recurring*, l’intermediario ha prodotto copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l’indicazione della quota di commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente nel caso di estinzione anticipata. Il contratto fa esplicito rinvio, per il rimborso delle commissioni di gestione, alle modalità indicate nel piano di ammortamento, che – benché non sia provata la sottoscrizione dello stesso da parte del cliente – è stato versato in atti anche da quest’ultimo, sicché ad avviso di questo Collegio il criterio alternativo risulta applicabile.

Quanto agli oneri di intermediazione, è in atti il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dal ricorrente, in cui figura un importo della provvigione coincidente con quello risultante dal contratto di finanziamento. Pertanto, tale voce risulta *upfront* e va restituita in conformità alla curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento versato in atti.

Sulla scorta del riferito orientamento, e respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario (su cui v., *ex plurimis*, Coll. Bari, n.23783/2018), il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		51
rate residue		69

TAN ▶	5,10%
-------	-------

		% restituzioni	
		in proporzione lineare	57,50%
		in proporzione alla quota interessi	35,58%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 289,80	€ 166,64	€ 103,12	○	€ 103,12
○	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 120,00	€ 69,00	€ 42,70	●	€ 45,94
○	costi intermediazione (<i>up front</i>)	€ 4.169,26	€ 2.397,32	€ 1.483,57	○	€ 1.483,57
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	●	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.586,69
interessi legali	si

Quanto alla richiesta di restituzione delle quote indicate in scadenza nel conteggio estintivo, è in atti documentazione prodotta dall’intermediario (distinte dei bonifici) comprovante l’avvenuta restituzione. Nulla è pertanto dovuto a tale titolo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può infine trovare accoglimento la richiesta di ristoro delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.586,69, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI